

Articolo 14 - TESORIERE

1. Il Tesoriere:

- è preposto alla gestione dei contributi associativi e ad effettuare pagamenti relativi alle attività utili alla vita dell'Associazione;
- è sottoposto al controllo dell'Amministratore nei tempi e modi che questo riterrà opportuni;
- redige il rendiconto sintetico.

2. Il rendiconto sintetico redatto dal Tesoriere s'intende approvato qualora nessun membro del Gruppo Operativo non sollevi eccezioni sulla sua regolarità, fondate su prova scritta. Il rendiconto può essere visionato dagli associati con richiesta che deve pervenire al Tesoriere entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello d'esercizio. Eventuali osservazioni devono pervenire per raccomandata al Tesoriere entro 15 giorni dalla presa visione. In assenza di richieste di visione e di osservazioni pervenute nei tempi previsti, il rendiconto diventa inoppugnabile.

Articolo 15 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le regole del presente statuto possono essere modificate dal Gruppo operativo con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.
2. L'elaborazione e la proposta di modifiche potrà essere affidata ad un'apposita commissione nominata a maggioranza assoluta dal Gruppo operativo.

Articolo 16- INTERPRETAZIONI E CONTENZIOSI

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito a questioni relative alla validità, interpretazione o applicazione del presente statuto saranno rimesse alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, che verranno nominati uno da ciascuna parte del contratto, e il terzo, Presidente del collegio, dai due così nominati.
2. La parte che riterrà di promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il nome dell'arbitro dalla stessa nominato.

3. La parte che ha ricevuto tale comunicazione dovrà a sua volta comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte il nominato.
4. In caso di disaccordo tra i due arbitri nella nomina del terzo, ovvero in caso di mancata nomina dell'arbitro nel termine sopra indicato, provvederà il Presidente del Tribunale ove ha la sede legale l'Associazione.
5. La sede dell'arbitrato sarà presso la sede legale dell'Associazione e ivi si riunirà il Collegio, salvo che decida diversamente per determinati incombenti.
6. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto nel rispetto delle norme di cui agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Articolo 17- PRIVACY

1. Al fine di garantire la privacy non si forniscono copie, estratti, corrispondenze e banche dati.
2. Su decisione di un appartenente alle cariche sociali si forniscono in modo parziale copie, estratti, corrispondenze, dati a chi interviene attivamente per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.
3. Su decisione del Presidente si forniscono copie, estratti, corrispondenze, banche dati alle autorità previste dalle leggi in vigore.

Articolo 18 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Articolo 19 - NORMA TRANSITORIA

1. Il presente statuto sostituisce il precedente Regolamento pubblicato in occasione del tesseramento per l'anno 2008. L'associato che al momento della pubblicazione del presente statuto ha già versato il contributo per l'anno 2008 e non acconsente alla sostituzione del precedente regolamento col presente statuto, ha diritto di recedere con conseguente restituzione del contributo versato, dando comunicazione scritta entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente statuto sul sito internet www.coordinamento-camperisti.it e sulla rivista inCAMPER pubblicata a cura dell'Associazione.